

STATUTO COMUNE DI ALANNO

- 1) APPROVATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N.RO 24 DEL 29/09/1991 E N.RO 37 DEL 23/12/1991;**
- 2) MODIFICATO E ADEGUATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.RO 39 DEL 23/11/1994 A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI SANCITE DALLA LEGGE 25/03/1993 N.RO 81**

successivamente modificato con:

- **deliberazione Consiliare n. 7 del 14.05.1998;**
- **deliberazione Consiliare n. 50 del 29.10.1999;**
- **deliberazione Commissario Prefettizio n. 28 del 27.09.2001;**
- **deliberazione Consiliare n. 32 del 29.09.2004.**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I (Il Comune)

1. Il Comune di Alanno è l'ente che rappresenta la comunità alannese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nell'ambito dei principi costituzionali e di legge che ne sanciscono l'autonomia ed in aderenza alle norme del presente statuto.

CAPO II (Il territorio)

1. Il territorio del Comune di Alanno si estende per chilometri quadrati 32,51 entro limiti naturali riconosciuti, e confina con i territori dei Comuni di Nocciano, Cugnoli, Rosciano, Pietranico, Torre de' Passeri, Scafa, Fiume Pescara, Turrivalignani, e Manoppello.
2. Ne fanno parte un aggregato più consistente dalle origini antiche, definito "Alanno Capoluogo", e numerosi aggregati minori, tra i quali hanno rilievo, nel contesto dello sviluppo industriale e turistico del Comune, le località di "Alanno Scalo" e dell' "Oratorio".

CAPO III (La sede, il gonfalone, lo stemma)

1. Il Comune ha sede nel capoluogo ed ha una sua delegazione nella località di "Alanno Scalo".
2. Lo spostamento di sede nell'ambito del capoluogo è deliberato dal consiglio comunale.
3. Ha un gonfalone costituito da un drappo bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma di seguito descritto, con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune, nonchè da parti di metallo e da cordoni argentati, da un'asta verticale ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale e da cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento. Ha anche uno stemma che riproduce su fondo azzurro un semivolo destro, abbassato, d'argento, con ornamenti esteriori da comune. Entrambi sono stati concessi con decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1989.

TITOLO II

STATUTO E REGOLAMENTI

CAPO I (Lo statuto)

1. Il presente statuto presuppone ed attua l'autonomia riconosciuta ai Comuni dagli artt. 5 e 128 della Costituzione e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed è diretto, nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento della Repubblica e nel rispetto delle funzioni assegnate, a garantire alla comunità locale, con una normativa più specifica che nel contempo ne tuteli e ne valorizzi anche le origini, le tradizioni e le peculiari caratteristiche ambientali e di sviluppo, un'azione amministrativa improntata ai criteri della trasparenza, regolarità, e partecipazione.
2. Esso trova attuazione ed articolazione in atti di natura regolamentare.

CAPO II (L'efficacia)

1. Lo statuto vincola, con l'efficacia delle norme giuridiche, gli appartenenti al Comune per ragioni di residenza o di domicilio, e tutti coloro che vengono a trovarsi in rapporto con questo, ed ha inoltre efficacia generale esterna nei casi in cui la legge lo prevede.
2. Nei limiti anzidetti, prevale sulla legislazione ordinaria, salvo che questa deroghi espressamente alle norme degli statuti degli enti locali.
3. Alla modifica o alla nuova adozione di esso si procede con le stesse forme e modalità previste per la adozione.

CAPO III (L'interpretazione)

1. In funzione della sua natura giuridica normativa, è interpretato, anche estensivamente, secondo i criteri di interpretazione delle norme (art. 12 preleggi), in relazione al contenuto dell'atto di adozione da cui discende e alle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 che riconosce e fissa i limiti dell'autonomia.

CAPO IV (I regolamenti)

1. I regolamenti nei quali lo statuto trova attuazione e specificazione si ripartiscono per materia e sono adottati, su proposta della giunta, dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Oltre al regolamento di contabilità ed al regolamento di disciplina dei contratti dell'ente, che vengono adottati contestualmente al presente statuto, si attribuisce rilevanza anche ai regolamenti sul funzionamento degli organi, sullo stato giuridico del personale, sulla partecipazione e sull'accesso agli atti e alle procedure, che saranno adottati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I (Gli organi)

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

CAPO II (Il consiglio comunale)

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri e la loro eventuale surrogazione e supplenza sono regolati dalla legge. La convocazione ed il funzionamento del consiglio, per quanto non previsto nel presente statuto, saranno oggetto di disciplina regolamentare.
2. *Il Consiglio comunale, nella prima seduta, elegge nel suo seno a maggioranza assoluta il Presidente, al quale spetta di convocare e presiedere l'organo. Le funzioni vicarie, in caso di assenza o di impedimento, sono esercitate dal consigliere anziano. (2)*
3. *La convocazione del consiglio avviene ad iniziativa del Presidente del consiglio comunale, o di chi ne fa le veci, e su ordine del giorno da lui predisposto, in sessione ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in sessione straordinario, tutte le volte che ve ne sia necessità. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima, e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. (2)*
4. Le deliberazioni del consiglio, in seduta di prima convocazione, sono validamente adottate con la presenza della metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge ed il presente statuto non richiedano una maggioranza diversa; ed in seduta di seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, con la presenza di almeno quattro componenti.
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
6. Il consiglio comunale si avvale di commissioni con funzioni istruttorie e referenti, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, e può anche istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Il regolamento sul funzionamento degli organi ne disciplinerà i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
7. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato e di prendere visione degli atti relativi, ma sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Hanno anche diritto di estrarre copia degli atti inerenti le questioni sottoposte all'esame del consiglio.
8. I consiglieri comunali hanno potere di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio, ed hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni, nell'un caso e nell'altro nelle forme e nei modi previsti dal regolamento sul funzionamento degli organi.
9. *Il Presidente del consiglio comunale, quando ne faccia richiesta scritta su un quinto dei consiglieri, è tenuto a riunire il consiglio, nel termine massimo di venti giorni, inserendo all'ordine di giorno le questioni prospettate sempre che rientrino nelle materie di competenza di tale organo o attengano, per esplicita formulazione avente ad oggetto disfunzioni ed irregolarità di organi, anche di gestione, all'esercizio del potere di controllo politico-amministrativo. (2)*
10. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo eccezioni espressamente stabilite dalla legge e dal regolamento sul funzionamento degli organi; quelle delle commissioni possono esserlo su determinazione del Presidente.

CAPO III (Le competenze del consiglio)

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

2. Ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
 - d) le convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente capo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

CAPO IV (La giunta comunale)

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da *sei assessori*, (2) nominati dal Sindaco tra i consiglieri comunali. La nomina degli assessori non può ricadere su chi ha già ricoperto tale carica in due mandati consecutivi. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. E' facoltà del Sindaco revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e, quindi, procedere alla loro sostituzione.
2. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, con apposito ordine del giorno da comunicarsi almeno ventiquattro ore prima, e delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, salvo che la legge o il presente statuto richiedano una diversa maggioranza.
3. Su proposta del Sindaco, e su conforme deliberazione di giunta, da adottarsi a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a ciascun assessore può essere affidata la cura di uno o più settori dell'attività dell'ente, eventualmente con delega alla firma, in coincidenza con l'assetto organizzativo degli uffici e dei servizi di cui al capo III del titolo VII del presente statuto. Ove la giunta non riesca in due sedute, l'una successiva all'altra, ad esprimersi favorevolmente sulla

proposta complessiva del Sindaco, questa è attuata ugualmente, sempre che in una terza seduta successiva consegua la maggioranza relativa.

CAPO V (Le competenze della Giunta)

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazione collegiale.
2. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge o dal presente statuto, al Sindaco, al segretario o ai funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

CAPO VI (Il Sindaco e sue competenze)

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio, le commissioni e la giunta, indice i referendum, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione delle delibere consiliari e di giunta.
2. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione, e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
4. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro il termine di scadenza dal precedente incarico.
6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal presente statuto e dall'apposito regolamento comunale.
7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dall'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
9. Il Sindaco è sostituito, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, dal vicesindaco nominato con le modalità di cui al 3° comma del presente capo.

10. In assenza del Sindaco e del vice Sindaco la sostituzione compete al componente di giunta più anziano di età.

11. Il Sindaco o chi lo sostituisce risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento sugli organi.

CAPO VII

(Il Sindaco quale ufficiale di governo)

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente capo.

CAPO VIII

(La elezione del Sindaco)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità di cui all'art. 5 della Legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni in integrazioni, ed è membro del Consiglio.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 2 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

CAPO IX

(La mozione di sfiducia)

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua

presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO IV BENI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I (I beni demaniali)

1. Il Comune ha un proprio demanio costituito dai beni cui il combinato disposto degli artt. 824 e 822, comma 2, c.c. ed ogni altra disposizione di legge attribuiscono carattere demaniale.

CAPO II (I beni patrimoniali)

1. Il Comune ha anche un proprio patrimonio costituito da tutti i beni di proprietà, diversi da quelli sottoposti a regime demaniale, secondo quanto stabiliscono gli artt. 826 e segg. c.c. e le altre leggi in materia.

2. Costituiscono patrimonio indisponibile i beni di proprietà che siano destinati ad una funzione pubblica o adibiti allo svolgimento di pubblici servizi.

CAPO III (L'inventario dei beni demaniali e patrimoniali)

1. I beni demaniali e patrimoniali del Comune devono essere inventariati nelle forme e nei modi risultanti da regolamento e avranno la destinazione e la utilizzazione da questo prevista.

TITOLO V I CONTRATTI COMUNALI

CAPO I (Le procedure)

1. La scelta del contraente e la stipulazione del contratto devono essere precedute da apposita distinta deliberazione di autorizzazione, ad effetti anche esterni, che individui: a) il fine che si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente risultanti dalle disposizioni vigenti in materia dei contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base, le quali saranno espresse con maggiore puntualità e rigore ove il metodo prescelto sia quello della trattativa privata; d) il responsabile del settore, o, in sua assenza, il segretario comunale, chiamato a compiere gli atti di esecuzione e gestione.

2. La deliberazione anzidetta avrà attuazione con le procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea, da ritenere direttamente vigente nell'ordinamento giuridico dello Stato e comunque applicabile, ancorché non recepita.

CAPO II (Le forme di affidamento)

1. Il Comune, ove decida di procedere all'esecuzione di opere pubbliche o di forniture con il sistema dell'appalto, si avvarrà per la scelta del contraente dei metodi del pubblico incanto, della licitazione

privata, dell'appalto concorso, e, in via eccezionale e previa congrua motivazione, della trattativa privata, nei modi, nei limiti e con le procedure di cui alla normativa statale e comunitaria già richiamata, a quella del presente statuto ed alle disposizioni regolamentari. In ogni caso, l'affidamento deve essere preceduto da una adeguata pubblicità che consenta di acquisire, anche nella trattativa privata, il maggior numero possibile di offerte e proposte.

2. Ove decida di procedere con il sistema della concessione di sola costruzione o mista, applicherà gli stessi metodi e procedure per l'aggiudicazione dell'appalto.

3. La scelta del concessionario nel sistema della concessione e gestione di opere pubbliche e servizi avverrà secondo quanto stabilito dalle norme statali e comunitarie e, per quanto da esse non previsto, dalle norme dell'apposito regolamento.

TITOLO VI FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO I (Le funzioni proprie)

1. Rientrano nella competenza generale del Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la sua popolazione e il suo territorio, ad eccezione di quelle che la legge espressamente demanda allo Stato o alla Regione.

2. Esse attengono, in linea di massima, al settore della organizzazione dei servizi sociali, al settore dell'assetto ed utilizzazione del territorio ed al settore dello sviluppo economico.

3. Le prime comprendono la polizia locale, urbana e rurale, la beneficenza pubblica, l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, l'istruzione artigiana e professionale, l'assistenza scolastica, i beni culturali ed ogni altro servizio sociale.

4. Le seconde riguardano l'urbanistica e le occupazioni d'urgenza, l'edilizia residenziale pubblica, i trasporti e la viabilità, e la tutela ambientale.

5. Le altre hanno ad oggetto le fiere e i mercati, il turismo e l'industria alberghiera, le acque minerali e termali, le cave e le torbiere, l'artigianato, e l'agricoltura, ed ogni altra attività di sviluppo.

6. Il Comune, in relazione a fattori storici, di tradizione, e di indirizzo e prevalenza dello sviluppo economico locale, attribuisce particolare rilievo alle funzioni amministrative connesse al recupero, alla tutela e alla valorizzazione, anche turistica, del patrimonio culturale ed artistico (Oratorio S. Maria delle Grazie); al potenziamento dell'agricoltura, e delle relative strutture di istruzione e formazione (Istituto Tecnico Agrario di Alanno, fondato nel 1876); alla diffusione dell'agriturismo; e, in special modo e quale settore più utile in prospettiva a risolvere il problema della disoccupazione, al potenziamento delle attività industriali e di quelle indotte, da conciliare con il rispetto delle esigenze di salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

7. Il Comune inoltre sollecita, promuove e sostiene iniziative a favore dei giovani (sport, cultura, associazionismo ecc.), degli anziani (servizi, forme di assistenza ecc.), emarginati e disabili (assistenza, forme di intervento finalizzate al recupero e al reinserimento sociale ecc.).

CAPO II (Le funzioni correlate a servizi di interesse statale)

1. Spettano anche al Comune, che vi provvede per conto dello Stato con la sovrintendenza del Sindaco quale ufficiale di Governo, le funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, ed ogni altra funzione per servizi di competenza statale affidata ai Comuni con legge che regoli anche i relativi rapporti finanziari ed assicuri le risorse necessarie.

TITOLO VII

UFFICI E SERVIZI COMUNALI

CAPO I

(La sede degli uffici)

1. Le funzioni proprie e quelle di interesse statale sono svolte dal Comune nei propri uffici che hanno sede in Alanno Capoluogo e, per alcuni servizi, in uffici da istituirsi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e nel rispetto dei principi della produttività ed economicità, presso la delegazione di Alanno Scalo.
2. Gli uffici presso il capoluogo e quelli presso la delegazione disporranno di un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze e di ogni altro atto da portarsi a conoscenza del pubblico.

CAPO II

(Criteri generali in materia di organizzazione)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. **(3)**

CAPO III

(Ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. gli uffici comunali sono articolati nei seguenti tre servizi corrispondenti ad attività amministrative omogenee:
 - a. 1° SERVIZIO definito "AMMINISTRATIVO", con competenze attinenti agli affari generali, servizi demografici, servizio elettorale, commercio, servizi socio-assistenziali, assistenza scolastica, Diritto allo Studio, protocollo e tributi;
 - b. 2° SERVIZIO definito "FINANZIARIO-CONTABILE" con competenze relative alla programmazione, bilancio, personale, economato, inventari, conti consuntivi, mandati e reversali;
 - c. 3° SERVIZIO definito "TECNICO", con competenze attinenti ai lavori pubblici, urbanistica, edilizia, nettezza urbana, manutenzione ordinaria beni comunali, strade, rete idrica, fognature, depuratori, pubblica illuminazione, rete gas-metano, cimiteri;
2. gli addetti all'Ufficio di Polizia Municipale sono alle dirette dipendenze del Sindaco. **(1)**

testo successivamente modificato così come di seguito:

Gli uffici comunali sono articolati in quattro settori corrispondenti ad attività omogenee:

- il I settore, definito “amministrativo”, con competenze che attengono agli affari generali, anagrafe, stato civile, leva, protocollo, servizio elettorale, servizi socio-assistenziali, diritto allo studio, commercio, industria, agricoltura, artigianato, autorizzazioni P.S., personale e a materie affini;
- il II settore, definito “finanziario” con competenze che attengono ai bilanci, conti consuntivi, economato, inventari, programmazione, contabilità in genere, tributi;
- il III settore definito “tecnico”, con competenze che attengono ai lavori pubblici, all'urbanistica, alla nettezza urbana, alla manutenzione dei beni comunali ed ai servizi ed impianti;
- il IV settore definito “vigilanza”, con competenze che attengono alla vigilanza nei diversi settori dell'attività comunale. (2)

testo successivamente modificato così come di seguito:

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti. (3)

CAPO IV

(Organizzazione del personale)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

CAPO V

(Stato giuridico e trattamento economico del personale)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

CAPO VI

(Incarichi esterni)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO VII

(Segretario comunale-diritto generale)

1. *Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.*
2. *Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.*
3. *Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.*
4. *Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.*

CAPO VIII

(Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. *Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'art.'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.*
2. *Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni d indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.*
3. *Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:*
 - a) *la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;*
 - b) *la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;*
 - c) *la stipulazione dei contratti;*
 - d) *gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;*
 - e) *gli atti di amministrazione e gestione del personale;*
 - f) *i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;*
 - g) *tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;*
 - h) *le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;*

- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi delegati dal sindaco;*
 - j) l'adozione di tutte le ordinanze , con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;*
 - k) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;*
 - l) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.*
- 4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.*
- 5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.*
- (3)**

CAPO IX

(I servizi pubblici, finalità e forme di gestione)

1. Il Comune organizza e gestisce, sempre con rigorosa distinzione dei ruoli politici da quelli gestionali, i servizi pubblici per la produzione di beni e l'esercizio di attività di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e civile nelle forme previste dall'art. 22 della legge n. 142/90 e con criteri imprenditoriali e modalità capaci di assicurare il più alto livello di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Ove sia necessario od opportuno ricorrere alla forma della concessione a terzi, troverà applicazione, per quanto compatibile, la disciplina di cui ai capi I e II del titolo V del presente statuto.

TITOLO VIII

FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLI

CAPO I

(L'ordinamento finanziario e contabile)

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge e, allo stato, è quello risultante dalle disposizioni degli artt. 54 e 55 della legge n. 142/90.
2. La finanza comunale si fonda sul principio della certezza delle risorse proprie e trasferite, nonché sul principio della rigorosa copertura delle spese e della economicità delle stesse e su quello del pareggio effettivo del bilancio.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici a carico degli utenti sono determinati in relazione agli oneri e ai costi relativi.

CAPO II

(La revisione economica e finanziaria)

1. La revisione economico finanziaria avviene nei modi previsti dall'art. 57 della legge n. 142/90 e, in relazione al numero degli abitanti del Comune, con applicazione del comma 8 di detta norma.
2. Il revisore, oltre ai compiti previsti dalla norma di cui al comma che precede, esercita vigilanza periodica al fine della tempestiva verifica della regolarità economico finanziaria degli atti deliberativi che comportano spese per l'ente e dei successivi atti di gestione, e, ove riscontri irregolarità, ne dà immediata comunicazione per iscritto al Sindaco ed al segretario comunale, e, in ogni caso, con relazione trimestrale, riferisce al consiglio sulla vigilanza periodica espletata e sull'esito della stessa.

CAPO III

(Mancata approvazione del bilancio)

1. *Qualora nei termini fissati dal Decreto Legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento, come segue.*
2. *Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.*
3. *Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 scegliendolo tra il difensore civico regionale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di provata competenza in campo amministrativo o degli enti locali in particolare, revisore dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo e degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.*
4. *Qualora il Sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario Comunale informa dell'accaduto il Prefetto perché provveda a nominare il commissario.*
5. *Il Commissario, nel caso in cui la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispose d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.*
6. *Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.*
7. *Qualora il consiglio non approvi il bilancio nei termini assegnati dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000. (4)*

TITOLO IX
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE

CAPO I
(Il procedimento amministrativo)

1. Il procedimento amministrativo è regolato, nei principi, nelle responsabilità, nella partecipazione, nella semplificazione e nell'accesso ai documenti, dalle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, da integrare, completare e specificare, per quanto necessario e possibile, con disposizioni di natura regolamentare.

CAPO II
(La partecipazione popolare)

1. E' istituzionalizzato il concorso dei cittadini nella gestione politico-amministrativa della cosa pubblica locale mediante il ricorso agli istituti di partecipazione popolare di cui all'art. 6 della legge n. 142/90, ovvero valorizzando le libere forme associative e promuovendo organismi di partecipazione dei cittadini, prevedendo e regolamentando le procedure conseguenti ad istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli e associati, ed istituendo forme di consultazione della popolazione, anche a livello referendario.

CAPO III
(Le associazioni di partecipazione e volontariato)

1. Il Comune riconosce e chiama a collaborare all'espletamento delle funzioni pubbliche che gli sono proprie le associazioni, ancorché giuridicamente non riconosciute, che perseguano, senza fini di lucro, scopi sociali di ordine generale o solo in settori specifici o che attuino il volontariato, nonché quelle associazioni che si costituiscano con fini precisi di partecipazione e di apporto alla vita pubblica locale.

2. Allo scopo istituisce, affidandone la tenuta al segretario comunale, apposito albo, al quale le indicate associazioni potranno iscriversi, purché formalmente costituite, aventi sede nel territorio comunale, munite di statuto e di organi rappresentativi conformi alle previsioni statutarie. L'iscrizione all'albo ha durata biennale ed è rinnovabile previa nuova istanza e verifica della sussistenza delle indicate condizioni minime di ammissione.

3. Le associazioni iscritte all'albo anzidetto hanno diritto, in relazione a procedure avviate che mirino all'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio e sempre che l'oggetto degli stessi rientri nei fini sociali da esse perseguiti, di attingere informazioni, prendere visione degli atti a quel momento esistenti, e presentare osservazioni e proposte che dovranno, nell'ambito della procedura medesima, costituire oggetto di approfondimento e valutazione e, se disattese in tutto o in parte, essere richiamate ed adeguatamente confutate nella motivazione del provvedimento.

4. Dell'avvio di dette procedure sarà dato a dette associazioni tempestiva comunicazione scritta.

CAPO IV
(Le istanze, le petizioni e le proposte)

1. Il Comune dà rilievo alle istanze, alle petizioni e alle proposte di cittadini, di ordini professionali e di categoria, di sindacati e di associazioni, ancorché non iscritte nell'albo di cui al capo precedente, che vengano avanzate nelle materie di competenza del consiglio e della giunta.

2. Tali istanze, petizioni e proposte saranno oggetto di istruttoria, approfondimento e valutazione da parte dell'apposita commissione consiliare referente, la quale allo scopo si avvarrà della iniziativa e della collaborazione del segretario comunale e del responsabile del settore competente, e saranno

poi portate, previa regolare iscrizione all'ordine del giorno, all'esame e alla decisione del consiglio o della giunta in relazione alle rispettive competenze.

3. Fino a quando non saranno costituite le commissioni consiliari e, comunque, nei casi di mancato funzionamento di queste, l'istruttoria anzidetta sarà di competenza del segretario comunale.

4. L'istruttoria di cui ai commi precedenti dovrà concludersi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza, della petizione e della proposta, e su queste l'organo collegiale competente si pronunzierà subito dopo il completamento dell'istruttoria con l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno della sua prima riunione successiva e, comunque, in una riunione da convocarsi appositamente e da tenersi nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione anzidetta.

5. Avranno precedenza le istanze, le petizioni e le proposte presentate da organismi scolastici e da associazioni di anziani, di minori e di disabili.

CAPO V

(La consultazione popolare ed i referendum)

1. In sede di adozione di provvedimenti di competenza del consiglio e, se di particolare rilievo e di incidenza generalizzata, anche di competenza della giunta, e sempre che si tratti di scelte di fondo proiettate nel tempo, potrà farsi ricorso da parte del Comune e ad iniziativa del consiglio comunale a consultazione popolare o a referendum consultivo.

2. La consultazione riguarderà un quesito specifico approvato dal consiglio comunale o uno schema di provvedimento, che verranno portati a conoscenza della cittadinanza a mezzo di manifesti e sui quali i cittadini potranno esprimere, nel termine stabilito, il loro assenso o dissenso, mediante la compilazione di una scheda da ritirarsi e restituirsi all'apposito ufficio comunale.

3. La consultazione sarà preceduta dalla convocazione di una conferenza aperta al pubblico, alla quale saranno invitati a partecipare, con comunicazione scritta contenente copia del quesito o dello schema di deliberazione anzidetti, i legali rappresentanti delle associazioni iscritte all'albo di cui al capo III del presente titolo, degli enti, istituti ed uffici, statali, regionali e provinciali, che abbiano specifica competenza nella materia, degli ordini professionali e di categoria, dei sindacati, e di ogni altra esponente locale ritenuta di rilievo, in ogni caso con scelta discrezionale ed insindacabile della giunta comunale.

4. La conferenza sarà aperta da una relazione del sindaco e, a conclusione della discussione, ciascun partecipante sarà chiamato ad esprimere il proprio avviso, del quale dovrà essere data succinta e puntuale documentazione in verbale.

5. Dell'esito della conferenza sarà data notizia nei manifesti che indicano la consultazione.

6. In ordine agli stessi provvedimenti potrà farsi ricorso ad iniziativa del Comune previa deliberazione conforme del consiglio comunale, ad un referendum consultivo, da indirsi dal Sindaco su un quesito specifico, e da pubblicizzarsi a mezzo di manifesti. Detto referendum si svolgerà nel rispetto dei principi della segretezza e della estensione all'intero corpo elettorale, e, per quanto applicabili, secondo le forme e le procedure proprie dei referendum statali, o di quelle diverse risultanti da norme regolamentari ad adottarsi.

7. Al referendum consultivo, che abbia ad oggetto materie di competenza del consiglio comunale, si farà ricorso, con i principi e le formalità di indizione e di svolgimento di cui al comma precedente, ove ne facciano richiesta scritta, con firme autenticate da pubblico ufficiale, un numero di cittadini elettori non inferiore al 30% degli iscritti alle liste elettorali.

8. Il referendum previsto dal comma precedente non sarà indetto se il consiglio comunale, in sede di esame e di determinazioni sulla richiesta dei cittadini elettori, adotterà provvedimenti in conformità del quesito referendario formulato. In ogni caso, non potrà essere indetto più di un referendum all'anno, a meno che, per coincidenza di tempi, non si riesca a far svolgere contemporaneamente i diversi referendum richiesti nello stesso anno.

9. L'esito della consultazione referendaria è proclamato dal consiglio comunale. I provvedimenti successivamente adottati, che siano difformi dall'esito della consultazione o del referendum, devono essere sul punto rigorosamente ed adeguatamente motivati.

CAPO VI (Il difensore civico)

1. Il Comune ricercherà intese con i comuni vicini per pervenire alla istituzione, su base intercomunale, di un difensore civico.
2. La disciplina relativa all'elezione, alle prerogative, ai mezzi del difensore civico, nonché ai suoi rapporti con i consigli comunali, risulterà dalla convenzione a stipularsi con gli altri comuni aderenti, previa deliberazione di autorizzazione dei rispettivi consigli.

TITOLO X RAPPORTI DEL COMUNE CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

CAPO I (Le convenzioni ed i consorzi)

1. Il Comune dà rilievo alle convenzioni e ai consorzi di cui agli artt. 24 e 25 della legge n. 142/90, previsti quali strumenti per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi e per la gestione associata di servizi, ritenendo che la loro utilizzazione consenta di perseguire fini di maggiore completezza ed efficienza dell'azione amministrativa e di risparmio nella spesa.
2. Il Sindaco convocherà, almeno una volta all'anno, una conferenza di servizio, alla quale inviterà a partecipare i colleghi dei Comuni vicini e, se del caso, anche il Presidente della Provincia, per verificare se sia necessario, utile e possibile fare ricorso agli strumenti di cui al comma precedente od estenderne l'applicazione già avviata.

CAPO II (Gli accordi di programma)

1. Il Comune dà rilievo altresì agli accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere, di interventi e di programmi di interventi che per la loro completa realizzazione richiedono l'azione integrata di più enti e amministrazioni pubbliche, quali risultano previsti e disciplinati dall'art. 27 della legge n. 142/90.
2. Il consiglio annualmente, in concomitanza con l'approvazione del bilancio, verificherà se sussistono i presupposti per promuovere uno o più accordi di programma e, nell'ipotesi positiva, darà mandato al Sindaco e alla Giunta per le iniziative necessarie.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Fino all'emanazione dei regolamenti di esecuzione previsti dalla legge e dal presente statuto, varranno, per quanto non sia stato direttamente stabilito da quest'ultimo e per quanto non contrasti con esso e con la legge, i regolamenti vigenti e, in mancanza, per la parte applicabile, le disposizioni dei TULCP 1934 e 1915 e del regolamento del 1911.

DISPOSIZIONE FINALE

1. Il presente statuto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed affisso nell'albo pretorio del Comune, ed entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 4 comma 4, della legge n. 142/90, dopo trenta giorni dalla pubblicazione.

- (1) Modifiche apportate con deliberazione Consiliare n. 7 del 14.05.1998.**
- (2) Modifiche apportate con deliberazione Consiliare n. 50 del 29.10.1999.**
- (3) Modifiche apportate con deliberazione Commissario Prefettizio n. 28 del 27.09.2001.**
- (4) Modifiche apportate con deliberazione Consiliare n. 32 del 29.09.2004.**